

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.19 del 20 marzo 2012

Riunione del 15 marzo 2012

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/18/2011-2012 – Appello avverso i provvedimenti adottati dalla C.G.N. con C.U. n. 23 del 23.2.2012 (penalizzazione di 1 punto nella classifica di regular season per la stagione 2011-2012 a carico del sodalizio Pallavolo Cogemal ssd rl e interdizione di giorni 15 (quindici) da ogni incarico federale e di rappresentanza di società di Lega a carico del Sig. Carmine Malangone n.q.di rappresentante legale della Pallavolo Cogemal ssd r.l.).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- uditi i Difensori delle parti appellanti
- visto il ricorso in appello (datato 3.3.2012) nonché il mandato a margine dello stesso, conferito da Pallavolo Cogemal ssd rl “*in persona del rappresentante legale Sig. Malangone Carmine*” e dal “*Sig. Malangone Carmine n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal*”
- osservato che, quanto all’appello proposto da Pallavolo Cogemal ssd rl, all’atto del conferimento del mandato (3.3.2012) il Sig. Malangone non era in possesso dei necessari poteri di rappresentanza a motivo della sanzione comminata con la decisione impugnata
- ritenuto quindi che, non essendovi in ricorso alcuna delega e/o sottoscrizione tale da farne validamente imputare gli effetti a Pallavolo Cogemal ssd rl, l’appello così solo formalmente proposto vada dichiarato inammissibile, dovendosi invece esaminare quello presentato dal Sig. Carmine Malangone “*n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal*”
- osservato che il Sig. Malangone è stato sanzionato unicamente “*n.q.di rappresentante legale della Pallavolo Cogemal ssd r.l.*”, ovvero a titolo di responsabilità indiretta ex art. 55 numero 2 Reg. Giur, per i medesimi fatti ascritti al sodalizio
- ritenuto che, formatosi il giudicato sul fatto presupposto - per effetto dell’inammissibilità del gravame avanzato dal sodalizio, come sopra dichiarata - il capo di sentenza riguardante la personale posizione del Sig. Malangone non sia suscettibile di modifica quanto agli addebiti contestati e alle responsabilità connesse e conseguenti
- ritenuta peraltro congrua la sanzione irrogata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l’appello formalmente proposto da Pallavolo Cogemal ssd rl e rigetta quello del Sig. Carmine Malangone “*n.q. Presidente p.t. Pallavolo Cogemal*”.

Dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 20.3.2012